

**AGGIORNAMENTO FISCALE DICEMBRE**  
**IL COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ DI CAPITALI**

**PRINCIPIO DI CASSA**

La deducibilità dei compensi deliberati per l'anno 2022 è subordinata all'effettivo pagamento dei medesimi, secondo il principio di cassa.

In particolare, l'art. 95, co. 5, D.P.R. 917/1986 prevede per i compensi amministratori in via eccezionale la deducibilità in base al criterio di cassa e non di competenza, la norma dispone infatti per queste voci la deducibilità nell'esercizio in cui sono corrisposti.

La regola risulta applicabile anche agli amministratori non soci nonché agli amministratori di società di persone.

Nella pratica si possono distinguere due differenti situazioni a seconda del rapporto che lega l'amministratore alla società:

- Amministratore con rapporto di collaborazione
- Amministratore con partita Iva

**COMPENSI AD AMMINISTRATORE CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE**

Nel primo caso, le somme corrisposte all'amministratore quale compenso sono assimilate al reddito da lavoro dipendente, e al fine di determinare il periodo d'imposta ne quale devono essere imputate, occorre tenere conto che per detto reddito è prevista la possibilità di applicare il principio di cassa "allargata".

Infatti, ai compensi, assimilati ai redditi di lavoro dipendente, corrisposti agli amministratori di società per prestazioni rese nel 2022, è applicabile il principio di cassa "allargata", in base al quale dette somme concorrono a formare il reddito 2022 dell'amministratore e sono deducibili dalla società erogante nel 2022 se sono corrisposte entro il 12 gennaio 2023.

Conseguentemente, relativamente al 2022, il reddito dell'amministratore è costituito dalla somma tra i compensi percepiti entro il 31.12.2022 e i compensi percepiti entro il 12.1.2023 riferiti a prestazioni rese nel 2022.

Per effetto dell'applicazione del principio di cassa allargata, sulle somme erogate fino al 12.1.2023 e relative a prestazioni effettuate nel 2022, la società deve:

- Operare le ritenute sulla base delle aliquote progressive per scaglioni di reddito vigenti nel 2022;
- Attribuire le deduzioni (carichi di famiglia, ecc.) nella misura prevista per il 2022.

L'applicazione del principio di cassa allargata si riflette anche ai fini previdenziali, pertanto, i compensi riferiti a prestazioni rese nel 2022 e pagati entro il 12.1.2023 sono assoggettati alle aliquote previdenziali in vigore nel 2022.

I compensi riferiti alle prestazioni rese in un determinato periodo d'imposta e corrisposti dopo il 12 gennaio dell'anno successivo seguono la regola generale in base alla quale la tassazione delle somme avviene nell'anno in cui le stesse sono percepite.

Quindi, se le somme relative a prestazioni eseguite nel 2022 siano corrisposte dopo il 12.1.2023, per l'amministratore le stesse costituiscono reddito 2023 e la società deve:

- Applicare la ritenuta sulla base delle aliquote progressive per scaglioni di reddito vigenti nel momento della percezione del reddito (2023);
- Calcolare le deduzioni nella misura spettante nel 2023.

#### **COMPENSI AD AMMINISTRATORE CON PARTITA IVA**

Il principio di cassa "allargata" non è invece applicabile al lavoratore autonomo (in possesso di partita IVA) che svolge anche mansioni di amministratore rientranti nell'oggetto della propria attività, ossia per le quali sono necessarie competenze tecnico- giuridiche direttamente collegate con l'attività di lavoro autonomo esercitata (tipicamente ragionieri e dottori commercialisti).

Rientra nell'ambito del reddito di lavoro autonomo anche il caso di un professionista amministratore di una società esercente un'attività oggettivamente connessa alle mansioni tipiche dell'attività professionale esercitata.

Tenendo presente quanto sopra, il reddito 2022 dell'amministratore professionista è determinato sulla base di quanto effettivamente incassato nel periodo 1.1.2022 - 31.12.2022.

In questo caso, la società dovrà procedere al versamento della ritenuta d'acconto che va effettuata entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento.

Così la ritenuta d'acconto sul compenso erogato nel mese di dicembre 2022 va versata entro il 16.1.2023.

Ricapitolando, con riferimento al periodo d'imposta in corso (2022) si riportano nella tabella che segue le due situazioni innanzi prospettate:

<b>AMMINISTRATORE CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE</b> <i>(VIENE EMESSO CEDOLINO PAGA)</i>	<i>I compensi sono deducibili dalla società nel 2022, a condizione che siano pagati non oltre il 12 gennaio 2023 (c.d. principio di cassa "allargata")</i>
<b>AMMINISTRATORE CON PARTITA IVA</b> <i>(VIENE EMESSA FATTURA)</i>	<i>I compensi sono deducibili dalla società nel 2022, a condizione che siano pagati non oltre il 31 dicembre 2022</i>

Per effetto della normativa antiriciclaggio, ipotizzando che le somme in questione siano pari o superiori alla soglia fissata dalla normativa antiriciclaggio e quindi non possano essere pagati in contanti, è necessario che entro le suddette scadenze (12.1.2023 ovvero 31.12.2022):

- Sia consegnato un assegno bancario "datato" all'amministratore;
- Sia disposto il bonifico a favore dell'amministratore

#### **ESISTENZA DELLA DELIBERA**

Rileva precisare che il compenso dell'amministratore dovrà essere stato opportunamente deliberato dall'assemblea dei soci per un importo proporzionato all'opera svolta dall'amministratore stesso, il tutto, al fine di evitare eventuali contestazioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

È quindi necessario che il compenso sia espressamente previsto da un'apposita delibera assembleare, che dovrà altresì indicare l'importo del compenso riconosciuto a cui dovrà aggiungersi il carico previdenziale secondo la specifica situazione del beneficiario.

Per poter dedurre il compenso, oltre alla materiale erogazione / pagamento secondo quanto sopra evidenziato, è necessario che sussista una specifica decisione del competente organo societario; diversamente, pur in assenza di contestazioni da parte dei soci e pur in presenza di un bilancio regolarmente approvato, l'Amministrazione finanziaria può contestare la deducibilità del costo.

Per evitare sanzioni e per permettere che la società possa dedurre l'importo lordo dei compensi amministratori, questi devono essere deliberati specificatamente dall'Assemblea dei Soci, un compenso non deliberato oppure erogato in misura superiore rispetto a quanto stabilito dall'assemblea dei soci può comportare:

- sanzioni penali se la rilevanza dell'importo giustifica il caso di danno patrimoniale;
- la non deducibilità in capo alla società, in quanto nullo e non deducibile.

Il compenso amministratore, se opportunamente deliberato, è deducibile integralmente nell'esercizio in cui è stato percepito. Ai fini IRAP il compenso amministratore non è deducibile, inoltre, sarà bene indicare in delibera che all'importo indicato si dovrà aggiungere il carico previdenziale secondo la specifica situazione del beneficiario.

#### **COMPENSO DELIBERATO E NON PAGATO**

In tempi di crisi, può accadere che la società provveda al pagamento di una parte del compenso già deliberato per l'amministratore e, in corso d'anno, si accorgono del fatto che l'onere non è più sostenibile, e decidono conseguentemente di eliminare il residuo compenso dovuto all'amministratore.

Spesso si verbalizza una rinuncia da parte dell'Amministratore all'incasso del compenso. Tuttavia, è bene evitare tale modalità, in quanto (nel solo caso di amministratore anche socio della società) l'Amministrazione finanziaria presume che il medesimo compenso sia stato figurativamente incassato e poi restituito alla società sotto forma di finanziamento. Ciò determinerebbe l'obbligo di tassazione del compenso stesso.

E' allora preferibile che l'assemblea decida di revocare il compenso, sulla scorta del fatto che non sussistono più le condizioni per l'erogazione della remunerazione.

#### **ACCANTONAMENTO TFM AMMINISTRATORI**

Gli amministratori delle società di capitali, oltre al compenso per l'incarico svolto, possono ricevere dalla società, alla scadenza del loro mandato, un'indennità per trattamento di fine rapporto (TFM), analogamente a quanto previsto per i dipendenti con i TFR.

L'indennità TFM non è disciplinata in modo specifico dal Codice Civile, ma piuttosto il suo ammontare è determinato, secondo criteri di ragionevolezza e congruità rispetto alla realtà economica dell'impresa, all'interno dello statuto societario ovvero mediante delibera assembleare dei soci. L'ammontare di TFM così determinato viene poi accantonato dalla società stessa in previsione del momento in cui scadrà il mandato degli amministratori.

\*\*\*

*Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento*

...✍

*Distinti saluti*

**Attenzione:** Le informazioni contenute nelle informative non sono da considerarsi un esame esaustivo degli argomenti trattati, né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura professionale e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie. Il presente documento viene trasmesso esclusivamente ai fini divulgativi e pertanto non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura. Si declina pertanto ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze. Non si risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di trascrizione.